



Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 50 del 2 luglio 2025

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in Via Isidoro Fuortes

IL DIRETTORE

Premesso che con istanza acquisita al PG/2025/443363 del 15/05/2025, la Legale Rappresentante dell'Associazione Manovalanza ETS, ha comunicato alla Direzione della Municipalità 6 l'intenzione di organizzare uno spettacolo teatrale nell'area di Via Isidoro Fuortes - c.d. "Campo dei Bipiani di Ponticelli".

Considerato che:

- in data 11 giugno 2025 si è svolta presso gli uffici della Municipalità 6 la riunione operativa, di cui si è redatto regolare verbale, alla presenza dei rappresentanti della U.O. San Giovanni - Servizio Polizia Locale, durante la quale si è convenuto sulla necessità di disporre il divieto di transito in via Isidoro Fuortes lungo il tratto di strada compreso tra il palo della pubblica illuminazione identificato con il n.271109 fino all'altezza della confluenza con via Francesco Maria De Luca;

- nel corso della R.O. si è individuato il percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Purgatorio e diretti in via Ulisse Prota Giurleo che potrà essere raggiunta percorrendo via A. C. de Meis, via Luigi Volpicella e via Abbeveratoio, mentre per i veicoli provenienti da via Ulisse Prota Giurleo potranno raggiungere via Luigi Volpicella percorrendo traversa dell'Abbeveratoio e strada Comunale dell'Olive.

Acquisito il parere favorevole della U.O. San Giovanni Polizia Locale, la quale si è espressa in sede di R.O. del 11 giugno 2025.

Considerato inoltre che dovrà essere sempre garantito il passaggio, in caso di necessità, dei residenti titolari di passi carrabili, dei mezzi con persone diversamente abili, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, degli Enti di Soccorso ed assistenza sanitaria.

Ritenuto che la istituzione della descritta prescrizione viabilistica temporanea non crea particolari disagi nella utenza delle strade locali ed i percorsi alternativi sono garantiti dalla viabilità esistente.

Letta la disposizione dirigenziale n.171 del 02/07/2025 avente ad oggetto: "Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per installazione di n.1 palco, n.1 gradinata, n.1 box e area pertinenziale per un totale di mq. 460,00".

Visti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Municipalità 6
Barra Ponticelli S.Giovanni a Teduccio
Direzione

Attestato che:

- il presente atto non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

ORDINA

di istituire dal giorno **06/07/2025** al giorno **08/07/2025** nella fascia oraria compresa **tra le ore 20,00 e le ore 23,30 e comunque fino a cessata esigenza**, il seguente dispositivo temporaneo:

- 1) **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE** in **VIA ISIDORO FUORTES**, nel tratto di strada compreso tra il palo della pubblica illuminazione identificato con il n.271109 fino all'altezza della confluenza con via Francesco Maria De Luca.

Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dal giorno dell'installazione della segnaletica, la quale dovrà essere esposta alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del dispositivo di traffico.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese per tutto il tempo della manifestazione.

Resta a carico degli organizzatori l'onere per l'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza da effettuare almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.

Il presente atto non costituisce titolo autorizzativo allo svolgimento dell'evento ed eventuali responsabilità inerenti allo stesso sono a carico degli organizzatori.

Il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel giorno e nell'orario indicato nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, qualora se ne presentasse la necessità.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

**Sottoscritta digitalmente da*

Per il Direttore della Municipalità:

Il Funzionario E.Q. con delega di funzioni
(Disposizione Organizzativa n. 19 del 27.01.2025)
ing. Massimo Camilli